



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 1292 del 23 novembre 2016

concernente l'applicazione delle ipotesi di inconferibilità per condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria, ai sensi dell'art. 166 c.p, ad un dipendente comunale a tempo indeterminato a cui è stata conferita una posizione organizzativa nell'area tecnica e il rapporto tra l'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001. Fascicolo UVMAC 3167/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 novembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

*Fatto*

Con nota acquisita al prot. n. 79143/2016 del protocollo generale del 18 maggio 2016, il Segretario comunale di Cerisano (Cosenza), in qualità di responsabile della prevenzione della



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

corruzione dell'Ente, presentava all'Autorità una richiesta di parere in ordine all'applicabilità dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un dipendente del comune di Cerisano, titolare di una posizione organizzativa nell'area tecnica, che, in data 23 dicembre 2014, ha comunicato all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, di essere stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per due mesi, in ordine al reato di abuso d'ufficio. Successivamente, al rinnovo di tale dichiarazione, lo stesso ingegnere ha comunicato, nell'aggiornamento annuale delle dichiarazioni, che la Corte di appello nel confermare la sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo aveva condannato alla pena di un anno e undici mesi per il medesimo reato di cui all'art. 323 c.p. stabilendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

Il Segretario generale ha chiesto, inoltre, come debba interpretarsi l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 in rapporto con l'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.

In ragione di ciò, l'Autorità chiedeva informazioni e chiarimenti in merito, con particolare riferimento ad eventuali sentenze di proscioglimento nel frattempo intervenute.

Con nota prot. n.0136833 del 20 settembre 2016, il Segretario Generale del comune di Cerisano confermava a questa Autorità, la condanna emanata dalla Corte di Appello a carico dell'interessato con beneficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena e l'esistenza di un ricorso per cassazione avverso tale condanna.

*Diritto*

Nel caso in esame viene in rilievo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, rubricato "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", a norma del quale *«A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale»*.

*L'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 166 codice penale.*

La natura dell'inconferibilità, chiarita più volte dall'Autorità (orientamenti nn. 54 e 58 del 2014) concerne non tanto la categoria delle misure di natura sanzionatoria penale o amministrativa, quanto, piuttosto, la condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale al Capo I, titolo II, libro II (*"Dei delitti contro la pubblica amministrazione"*).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Tale istituto, pensato dal legislatore come fondamentale strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione, non configurandosi come pena accessoria, è pertanto esente dall'applicazione della disciplina contenuta all'art. 166 c.p.

Tale linea interpretativa poggia sulla considerazione che l'inconferibilità, giacché preposta al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio, non costituisce sanzione o effetto penale della condanna, ma conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche nella Pubblica Amministrazione o per il loro mantenimento.

Nel parere n. 78 del 21 ottobre 2015, pubblicato sul relativo sito ([www.autoritanticorruzione.it](http://www.autoritanticorruzione.it)), l'Autorità precisa che *“la finalità sottesa all'istituto è quella di evitare che l'esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.”* e pertanto *“non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte Cost., 31 marzo 1994 n. 118; Corte Cost., 3 giugno 1999, n. 2016)”*.

Si tratta della medesima *ratio* sottesa ad altri istituti, quali quelli della decadenza di diritto da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati (art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”* come sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 recante *“Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”*) in cui il legislatore, operando la propria valutazione discrezionale *ex ante*, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva.

L'intervento della condanna penale, in altri termini, mette in pericolo interessi connessi all'amministrazione esponendola cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio, concernente la *“credibilità”* dell'amministrazione presso il pubblico che può rischiare di essere incrinata dall'*“ombra”* gravante su di essa, a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera.

L'impostazione interpretativa dell'Autorità è avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Corte Cost. Sent. n. 236/2015) che, nel respingere le censure di incostituzionalità relative alla disciplina della sospensione di diritto dalle cariche per gli amministratori di enti locali che hanno riportato una condanna non definitiva per reati contro la P.A. (art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 235 del 2012), ha escluso la natura sanzionatoria delle misure che precludono il mantenimento di determinate cariche pubbliche in conseguenza di condanne penali.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

La pronuncia su indicata conferma la tesi sposata dall’Autorità in ordine a tale fattispecie, sostenendo che *“Tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento: non si tratta, osserva la Corte, «di “irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l’ufficio pubblico elettivo” (sentenza n. 295 del 1994), nell’ambito di quel potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore» (sentenza n. 25 del 2002)”*.

Si ritiene pertanto che la concessione del beneficio della sospensione condizionale non costituisce eccezione al regime dell’inconferibilità che trova comunque applicazione anche nel caso in cui sia disposta la sospensione.

*Sul rapporto tra l’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.*

L’Autorità è chiamata nuovamente a pronunciarsi in merito all’applicazione dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 in materia di “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, come modificato dall’art. 1 comma 44 della l. 190/2012, con particolare riferimento al rapporto di tale istituto con quello previsto dal legislatore all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, in tema di inconferibilità degli incarichi dirigenziali in seguito a condanna penale avvenuta per determinate fattispecie di reato.

*La ratio dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001*

L’art. 35 bis del d.lgs. n.165/2001 rappresenta una nuova fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso o siano sospettati di infedeltà.

La disposizione preclude, pertanto, ai condannati per reati contro la p.a., anche in via non definitiva, di ricoprire alcuni uffici o di svolgere alcune attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione e si applica nei confronti non solo di coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche nei confronti di coloro che hanno solo compiti di segreteria ovvero che hanno solo funzioni direttive e non dirigenziali.

In particolare, la norma vieta a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di:

a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Il disposto di cui alla lettera a) è da intendersi riferito a tutti i componenti e al personale di supporto, a qualunque titolo, assegnati agli uffici straordinari istituiti per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dall'esterno e, presumibilmente, per l'avanzamento in carriera.

Resterebbero, dunque, fuori dal divieto, gli uffici ordinari che gestiscono il personale e tuttavia, ragioni di carattere logico, inducono a ritenere che siano comunque compresi tutti gli incarichi che potrebbero condizionare lo svolgimento delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla natura dell'ufficio.

Il secondo ambito, concernente l'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Infine, l'ultimo ambito, relativo alla partecipazione a commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, o ad altre commissioni ad hoc per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, completa i divieti previsti alla lettera b), così da ricomprendere nella sfera di applicazione della norma sia gli uffici competenti in via ordinaria che gli uffici straordinari, temporanei o costituiti ad hoc.

Pertanto, la dottrina ritiene che l'esatta portata dei singoli ambiti debba interpretarsi anche alla luce di quelle attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, attività individuate dai singoli piani di prevenzione della corruzione.

*Analogie e differenze tra le disposizioni dell'art. 35-bis e l'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013*

L'analisi degli ambiti elencati all'art. 35 bis del d.l.s. n. 165/2001 consente, da un lato, di apprezzare l'incidenza particolarmente significativa del divieto, sulla sfera soggettiva del reo e, dall'altro, di constatare come la lettera b) della norma riproduca fedelmente il dettato dell'art. 3 laddove, al comma 4, dispone che “al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità[...] E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo". Una tale coincidenza sembrerebbe rafforzare l'ipotesi di una comune ratio delle disposizioni da un lato dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 e dall'altro del richiamato art. 35-bis.

Inoltre, è egualmente apprezzabile un'ulteriore tratto comune tra le due disposizioni in esame, ovvero, l'anticipazione degli effetti, al momento in cui la sentenza di condanna non è ancora divenuta definitiva. Tale effetto anticipatorio, giustificato alla luce del bilanciamento tra le esigenze di tutela formale e sostanziale della funzione amministrativa e il limitato sacrificio imposto ai soggetti interessati, è, infatti, il medesimo che si produce ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 rubricato "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", applicabile "1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato...".

Le disposizioni di cui sopra, pur condividendo una medesima ratio differiscono sotto due rilevanti profili:

- a) gli effetti delle inconferibilità;
- b) la durata nel tempo delle inconferibilità previste.

*a) Diversi effetti*

Mentre le inconferibilità dell'art. 3 toccano la possibilità di conferire qualsivoglia incarico dirigenziale per l'intero periodo (il comma 4 limita la possibilità di essere assegnato ad incarichi diversi da quelli dirigenziali in particolari settori), i divieti di cui all'art. 35-bis riguardano incarichi in particolari settori, ma non impediscono il conferimento di incarichi, dirigenziali e non, in settori diversi.

*b) Diversa durata delle preclusioni di cui all'art. 35 bis e all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013*

Mentre l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, sembra estendere la sua applicazione sine die, oltre lo spazio temporale di inconferibilità, riflettendosi in termini di preclusione di determinate mansioni, l'art. 3 prevede espressamente che la causa di inconferibilità per gli incarichi dirigenziali si applichi, con durata temporanea o perpetua, a seconda della pena irrogata e della tipologia di sanzione accessoria interdittiva comminata, ai condannati per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, anche in via non definitiva,

Ai sensi dell'art. 3 co. 5 d.lgs. 39/2013 è prevista la cessazione di diritto della situazione di inconferibilità ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*Precedenti pronunce dell’Autorità sul rapporto tra l’art. 35 bis e l’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.*

Sul punto quest’ Autorità, si è espressa con l’orientamento n. 66 del 29 luglio 2014, pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione orientamenti, secondo il quale: «Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, incorre nei divieti di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento».

Da ultimo con la delibera n. 960 del 7 settembre 2016, l’Autorità ha stabilito che anche la sentenza di riabilitazione costituisce causa di cessazione della situazione di inconferibilità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

*Applicazione anche all’art. 35-bis delle conseguenze della sentenza di proscioglimento o del provvedimento di riabilitazione.*

La ricordata contraddizione può essere solo in parte superata in via interpretativa.

La lettura sistematica delle due fattispecie consente, infatti, in sede interpretativa, di dare rilevanza al fine dell’estinzione delle situazioni di cui al citato art. 35 bis ai casi di pronuncia di sentenza di riabilitazione nei confronti del dipendente condannato, circostanza che, come rilevato nelle recenti delibere dell’Autorità, costituisce causa di estinzione anticipata dell’inconferibilità di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013.

Quanto osservato induce a confermare la posizione espressa dall’Autorità con l’orientamento n. 66/2014 dovendo evidenziare, però, la contraddizione tra un regime di inconferibilità di incarichi di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 avente durata temporanea o perpetua, a seconda della tipologia di pena irrogata ovvero di sanzione accessoria interdittiva comminata al condannato e un regime di “divieti” di cui all’art. 35-bis, che opera anch’esso nel caso di condanna non definitiva, ma che non prevede un termine di durata di tale preclusione ancorato alla durata (o al doppio) della pena inflitta ovvero delle sanzioni accessorie comminate dal giudice.

Alla luce dei pronunciamenti dell’Autorità si può affermare che come per l’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, permangono i divieti previsti dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 fino a che, per il medesimo reato, sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, ovvero nel caso di sentenza definitiva di condanna non si sia avuta una sentenza di riabilitazione.

Da ultimo, si ricorda che quest’Autorità, nell’adunanza del 5 ottobre 2016, ha deliberato di formulare una segnalazione al Governo e al Parlamento al fine di prevedere, anche per le ipotesi di inconferibilità di cui dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 un termine di durata



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

quanto meno pari o doppio alla pena inflitta ovvero alla sanzione accessoria interdittiva comminata dal giudice (come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013).

*Applicabilità dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizione organizzativa.*

Quanto all'applicabilità anche ai titolari di posizioni organizzativa in comune, privi della dirigenza, l'ANAC si è già espressa con l'orientamento n. n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell'assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l'ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall'art. 29-ter del d.l. n. 69/2013».

*Conoscenza della situazione di inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 da parte dell'amministrazione tramite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e conseguenze sanzionatorie.*

Dall'analisi della fattispecie in esame viene in rilievo da un lato, un'ipotesi di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, laddove l'interessato rilascia le dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'altro il fatto che la sussistenza di tale inconferibilità per condanna venga conosciuta dall'amministrazione e dal RPCT solo in sede di aggiornamento annuale delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Nel primo caso, come già sottolineato da quest'Autorità con la delibera n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili», il conferimento dell'incarico ad un soggetto che risulta inconferibile all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 comporta conseguenze sanzionatorie per l'organo che ha conferito l'incarico e nei confronti del soggetto incaricato. Diverso è invece il caso in cui l'amministrazione sia messa a conoscenza della causa di inconferibilità per condanna penale, all'atto dell'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013. In tal caso, solo il soggetto destinatario della condanna penale incorre nelle conseguenze previste dal legislatore in caso di inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, mentre l'organo politico andrà esente da conseguenze sanzionatorie.





*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Da ciò ne discende, che nel caso esaminato, l'inconferibilità nei confronti del dipendente avrà una durata pari alla pena inflitta (46 mesi), mentre l'organo politico in carica che, all'atto del conferimento dell'incarico, era a conoscenza di tale condanna penale sarà sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 18. Nessun conseguenza sanzionatoria avrà invece l'organo politico in carica all'atto dell'aggiornamento delle dichiarazioni da cui si è appresa la sussistenza dell'inconferibilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- nel caso esaminato sussiste una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3, co.3 del d.lgs. 39/2013 dell'incarico titolare di posizione organizzativa nell'area tecnica;

- il RPC del Comune di Cerisano, preso atto della rilevata causa di inconferibilità, da cui deriva la nullità dell'incarico, avvia il procedimento ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 per l'irrogazione della sanzione inibitoria, nei sensi di cui in motivazione;

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;

- all'esito del procedimento così instaurato il RPC, ove ne sussistano i presupposti, irroga la sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, con le seguenti ulteriori conseguenze:

- a) il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPC nei confronti dei soggetti conferenti l'incarico;
- b) l'organo che ha conferito l'incarico, non potrà, per tre mesi, conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di sua competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- c) la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

- l'inconferibilità nei confronti del dipendente condannato ad anni uno e mesi ventitre di



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

reclusione avrà una durata pari al doppio della pena inflitta, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013;

- la situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento;
- di dare comunicazione della presente al RPC del Comune di Cerisano e agli interessati.

*Il Presidente f.f.*

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito